

## PROVINCIA DI TREVISO

SETTORE Ecologia e Ambiente

Prot. N° 2012/0047747

Treviso, 02/05/2012

Pratica. N° 2011/894

Resp. Procedimento: Michela Milan (0422 656777)

Resp. Istruttoria: Francesco De Angelis (0422656959)

Zeno Vincenzi (0422 656785)



Spett.le Ditta GIERRE S.r.l.  
Via Lerina 8-10  
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)

e p.c.

Al Comune di CAVASO DEL TOMBA  
Via Pio X, 4  
31034 CAVASO DEL TOMBA (TV)

All' A.R.P.A.V.  
Dipartimento Provinciale di Treviso  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
daptv@pec.arpav.it

Spett.le A.R.P.A.V.  
Osservatorio Regionale Rifiuti  
Via Santa Barbara, 5/A  
31100 TREVISO (TV)

inviato tramite P.E.C.  
ufficioprovincialetreviso@pec.aci.it

SPETT. ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA  
UFFICIO PROVINCIALE  
PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO  
VIALE DELLA REPUBBLICA 20/22  
31050 VILLORBA (TV)

inviato tramite P.E.C.  
protocollo.generale@pec.regione.v  
eneto.it

Spett.le REGIONE VENETO  
Direzione Regionale Tutela Ambiente  
Palazzo Linetti-Calle Priuli Cannaregio, 99  
30121 VENEZIA (VE)

**OGGETTO:** Ditta GIERRE s.r.l., via Lerina 8/10, Cavaso del Tomba. Modifica autorizzazione attività di autodemolizione e recupero rottami. D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, L.R. 3/2000


Si trasmette, in allegato, il decreto relativo all'oggetto.


Si informa, altresì, che avverso il citato decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione.

Il Sig. Sindaco in indirizzo è invitato ad esporre all'albo copia del presente provvedimento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
dott. SIMONE BUSONI





Atto TOAWQM

Settore T Ecologia e Ambiente

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione autodemolitori

N. Reg. Decr. 187/2012 Data 2/05/2012

N. Protocollo 47719/2012

Oggetto: Ditta GI.ERRE S.r.l., via Lerina 8/10, Cavaso del

Tomba. Modifica autorizzazione attività di auto-demolizione e recupero rottami.

D.Lgs. 152/2006, D.Lgs. 209/2003, L.R. 3/2000.


IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il D.D.P. n. 781 del 05/12/2007 con il quale la ditta GI.ERRE di Gazzola Renato è stata autorizzata all'esercizio di un impianto di

trattamento di veicoli fuori uso e di recupero di rifiuti non pericolosi, sito in via Lerina 8/10,

Comune di Cavaso del Tomba, catastalmente identificato al Fg. n. 16, mappali n. 736, 737 (parziale), 739, 869, 963;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 207 del 17/03/2008, con il quale la ditta è stata autorizzata all'installazione di macchinari per la triturazione




di rifiuti;

RICHIAMATO il D.D.P. n. 54 del 28.01.2009 di  
modifica della ragione sociale della ditta,  
divenuta GI ERRE S.r.l., sede legale in Via Lerina  
8/10 in Comune di Cavaso del Tomba (TV), P.IVA  
04269880268;


VISTA la richiesta presentata dalla Ditta ai sensi  
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, assunta al prot.  
prov. n. 43058 del 28/04/2011, finalizzata ad  
ottenere l'approvazione di un progetto di modifica  
dell'impianto già autorizzato con i provvedimenti  
sopra riportati, consistente in particolare  
nell'introduzione di un mulino frantumatore per la  
produzione di proler da rottame ferroso e di  
alluminio, nella realizzazione di un impianto di  
depurazione di 2<sup>a</sup> categoria per il trattamento  
delle acque derivanti dal dilavamento meteorico  
dell'ampliamento del piazzale a servizio  
dell'attività della ditta, nonché finalizzata ad  
ottenere l'autorizzazione alle emissioni in  
atmosfera;

VISTO il D.D.P. n. 6 del 06/05/2011, di esclusione  
del progetto di modifica dell'impianto dalla  
procedura di V.I.A.;

VISTA la nota del 18/01/2012, assunta al prot. n.



7853 del 20/01/2012, con la quale la ditta ha  
trasmissione documentazione integrativa all'istanza;  
VISTA l'autorizzazione paesaggistica, prot. n.  
10217/2011 del 03/01/2012 del Comune di Cavaso del  
Tomba;  
VISTA la comunicazione della Ditta del 29/03/2012,  
nella quale riporta i codici CER e le operazioni di  
recupero che intende svolgere, già precedentemente  
autorizzati;  
VISTO l'art. 39, comma 1, delle Norme Tecniche di  
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, che  
considera le acque meteoriche di dilavamento di  
superfici scoperte di qualsiasi estensione, annessi  
a stabilimenti facenti parte delle tipologie di  
insediamenti elencate in allegato F, ove vi sia la  
presenza di depositi di rifiuti, materie prime,  
prodotti, non protetti dall'azione degli agenti  
atmosferici, lavorazioni, ogni altra attività o  
circostanza, che comportino il dilavamento non  
occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di  
cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 del D.Lgs.  
152/2006, parte terza, che non si esaurisce con le  
acque di prima pioggia, riconducibili alle acque  
reflue industriali e soggette ad autorizzazione  
allo scarico ai sensi della vigente normativa;



VISTO, inoltre, dello stesso articolo, il comma 3 che riconduce le acque di prima pioggia ad acque reflue industriali soggette ad autorizzazione allo scarico ai sensi della vigente normativa nei seguenti casi:


- superfici destinate esclusivamente, a parcheggio degli autoveicoli delle maestranze e dei clienti, delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, aventi una superficie complessiva superiore o uguale a mq. 5.000 (lettera b);

- altre superfici scolanti, diverse da quelle indicate alla lett. b), delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1, in cui il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente possa ritenersi esaurito con le acque di prima pioggia (lettera c);

RILEVATO dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione che il progetto prevede:

a) un ampliamento dell'area scoperta impermeabilizzata, pari a mq. 600;

b) una ridistribuzione delle superfici pavimentate, ripartite in due sub - aree, senza alcuna distinzione fra quelle destinate a deposito di rifiuti, materie prime, prodotti, a lavorazioni e a ogni altra attività o circostanza, a parcheggio,



**PROVINCIA DI TREVISO**

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
ARCA DA BOLLO €14,62  
Agenzia QUATTORDICI/62  
Entrate  
00030596 00001460 W00T001  
00003458 04/05/2012 11:48:15  
0001-00009 CFF18FE0E1DD71E2  
IDENTIFICATIVO: 01071669715298  
0 1 07 166971 529 8

viabilità e manovra interna, di cui:


- la prima costituita dall'area in ampliamento pari a mq. 600 e da una parte dell'area pavimentata esistente pari a mq. 2.100, per un totale di mq. 2.700, le cui acque derivanti dal loro dilavamento meteorico saranno raccolte e convogliate a un impianto di trattamento in continuo di nuova realizzazione;

- la seconda costituita dalla rimanente area esistente, pari a mq. 3.950, le cui acque derivanti dal dilavamento meteorico sono raccolte e convogliate all'impianto di trattamento in continuo esistente;

c) che tutte le acque derivanti dal dilavamento meteorico di tutte le aree scoperte impermeabilizzate dello stabilimento siano raccolte e trattate in continuo;

RITENUTO, pertanto, i sistemi di raccolta, trattamento e scarico con le modifiche in progetto conformi alle prescrizioni previste dal suddetto articolo;

PRESO ATTO che la ditta è in possesso del nulla osta idraulico rilasciato dalla Regione Veneto - Ufficio del Genio Civile di Treviso, datato 15.06.2000, per lo scarico di acque in uscita



impianto di disoleazione con recapito nel Torrente

Ponticello;

CONSIDERATO che l'area scoperta impermeabilizzata a

servizio dell'attività della ditta viene

incrementata di mq. 600, con un conseguente aumento

del carico idraulico confluyente al Torrente

Ponticello;

RITENUTO, pertanto, di chiedere alla ditta un nuovo

nulla osta idraulico che recepisca l'incremento del

bacino scolante al corpo ricettore;

VISTA la D.G.R.V. n. 2229 del 20/12/2011, che

prescrive per le attività di recupero di rifiuti la

presentazione di una polizza assicurativa della

responsabilità civile inquinamento e di una

fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia

della copertura dei costi necessari a sostenere gli

oneri relativi alle attività di gestione rifiuti e

alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli

obblighi di legge;

ATTESO che l'importo della fideiussione di cui


sopra è stato determinato, per lo stoccaggio di

rifiuti non pericolosi, nella misura di 200 Euro/t;

VISTA la documentazione relativa alla

certificazione riguardante il Regolamento CE n.

333/2011;



RITENUTO di adeguare l'autorizzazione ai contenuti del suddetto Regolamento;


VISTO l'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto;

RITENUTO che, per i rifiuti non ferrosi diversi dall'alluminio e per le plastiche, in assenza di criteri comunitari e nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, i criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto siano quelli stabiliti dal D.M. 05/02/1998;

VISTE le istruttorie condotte dagli uffici dell'Area Gestione dei Rifiuti, dell'Unità Operativa Tutela delle Acque e dell'Area Emissioni in Atmosfera;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica Provinciale Ambiente nella seduta del 24/02/2012 ha esaminato il progetto, esprimendo unanimemente parere favorevole allo stesso;

RITENUTO di approvare il progetto in argomento;  
RITENUTO, altresì, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, di rilasciare un unico provvedimento di autorizzazione alle operazioni di rottamazione dei veicoli a motore, di messa in riserva, selezione, cernita e recupero di rifiuti speciali non



pericolosi, nonché allo scarico di acque reflue e  
alle emissioni in atmosfera;

VISTI la L. 549/93 "Misure a tutela dell'ozono  
stratosferico e dell'ambiente", il D.M. 26.03.1996  
e il D.M. 03.10.2001;

VISTO il D.Lgs. 209/2003 di attuazione della  
Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso  
e la D.G.R.V. n. 3/2004;

VISTO il D.M. n. 52 del 18/02/2011, come modificato  
dal D.M. n. 219 del 10/11/2011, che istituisce il  
sistema di controllo della tracciabilità dei  
rifiuti;


VISTA la Determinazione n. 981/2003 "Linee guida  
per la realizzazione di impianti di depurazione di  
II categoria annessi ad impianti industriali";

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 3/2000, la L.R.  
33/1985, il P.R.R.A./89, il PTA/2009, la  
deliberazione del Comitato Interministeriale per la  
tutela delle acque dall'inquinamento del  
04.02.1977, la Circolare Regionale n. 35 del  
04.06.1986, il D.Lgs. 95/92;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento  
Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È approvato il progetto presentato dalla




Entrate  
00030596 00001460 W00T001  
00003457 04/05/2012 11:48:11  
0001-00009 8964CE490510E640  
IDENTIFICATIVO : 01071669715300

0 1 07 166971 530 0

ditta GI ERRE S.r.l., con sede legale in Via Lerina  
8/10 in Comune di Cavaso del Tomba (TV), P.IVA  
04269880268, assunto al prot. prov. n. 43058 del  
28/04/2011 ed integrato con documenti assunti al  
prot. n. 7853 del 20/01/2012, relativo alla  
modifica dell'impianto di trattamento di veicoli  
fuori uso e di recupero di rifiuti non pericolosi,  
alla realizzazione di un impianto di depurazione di  
2^ categoria per il trattamento delle acque  
meteoriche cadenti sulla parte di area  
impermeabilizzata in ampliamento e della parte di  
area impermeabilizzata esistente, nonché alle  
emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di  
triturazione di cavi e di parti metalliche,  
localizzato in Comune di Cavaso del Tomba (TV), in  
Via Lerina 8/10 su un'area catastalmente  
identificata al Foglio n. 16, mappali n. 736, 737  
(parziale), 739, 869, 963.

ART. 2 - Il presente provvedimento, ai sensi  
dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, per le opere  
previste dal progetto di cui all'art. 1,  
sostituisce i titoli edilizi di cui al D.P.R.  
380/2001.

ART. 3 - La Ditta è autorizzata alla realizzazione  
delle varianti all'impianto in conformità agli



elaborati di cui all'articolo 1 e nel rispetto

delle prescrizioni contenute nei seguenti

provvedimenti:


- Autorizzazione paesaggistica, prot. n. 10217/2011  
del 03/01/2012;

- D.D.P. n. 6 del 06/05/2011 di esclusione dalla  
procedura di V.I.A.

ART. 4 - La ditta è autorizzata all'esercizio  
provvisorio dell'impianto modificato,  
subordinatamente alla trasmissione della  
documentazione di cui all'art. 7, consistente nelle  
operazioni di rottamazione dei veicoli a motore,  
nonché delle operazioni di messa in riserva,  
selezione, cernita e recupero di rifiuti speciali  
non pericolosi ascrivibili ai codici CER  
individuati nell'Allegato 1 al presente  
provvedimento, del quale costituisce parte  
integrante, con le limitazioni e le prescrizioni  
nello stesso specificate.

ART. 5 - Ai sensi dell'art. 208 comma 12, il  
presente provvedimento è valido per un periodo di  
10 anni ed è rinnovabile.

ART. 6 - L'inizio dei lavori deve essere comunicato  
a questa Amministrazione e al Comune entro dodici  
mesi e la messa in esercizio entro trentasei mesi



dalla data del presente provvedimento. Nel caso tali termini non siano rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

ART. 7 - L'avvio dell'impianto modificato e l'esercizio provvisorio devono essere preceduti dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

- la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, dalla quale risulti la data di avvio dell'impianto;

- il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art. 25 della L.R. 3/2000;

- il nominativo del collaudatore dell'impianto, accompagnato da specifica nota di accettazione da parte dello stesso;

- il certificato di regolare esecuzione delle opere relative all'impianto di depurazione firmato dal Direttore dei lavori;


- relazione integrativa del Piano di Gestione Operativa ovvero nuovo piano;



- polizza di responsabilità civile inquinamento con  
massimale assicurato di Euro 3.000.000,00  
(tremilioni/00 euro) con scadenza pari alla  
durata dell'autorizzazione;

- polizza fideiussoria di importo pari a Euro  
92.959,00 (novantaduemilanovecentocinquantanove/00  
euro) con scadenza pari alla durata  
dell'autorizzazione con l'aggiunta di 6 mesi, o  
diversa scadenza, inferiore al termine di  
validità dell'autorizzazione, per un periodo  
comunque non inferiore a 3 anni, fatto salvo che  
il rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima  
della scadenza della polizza stessa; l'importo  
deve essere immediatamente escutibile da questa  
Amministrazione su semplice richiesta scritta; la  
fideiussione deve essere conforme al contratto  
tipo predisposto dalla Provincia e disponibile  
sul sito internet.

ART. 8 - Le garanzie finanziarie possono essere  
prestate mediante fidejussione bancaria rilasciata  
da Aziende di credito o mediante polizza  
fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di  
assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio  
del "ramo cauzioni", che abbiano effettivamente  
esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo




cauzioni" o il "ramo crediti"; sono esclusi altri  
soggetti, diversi da quelli sopra riportati, ivi  
compresi gli intermediari finanziari.

L'Amministrazione Provinciale si riserva di  
respingere le garanzie finanziarie considerate non  
conformi alla normativa o a quanto, previsto dal  
presente Decreto.

ART. 9 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di  
avvio dell'impianto deve essere presentata da parte  
della Ditta la richiesta di autorizzazione  
all'esercizio, allegando il collaudo funzionale con  
i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della  
L.R. 3/2000, che deve certificare, tra l'altro, il  
rispetto dei limiti sul rumore, con l'effettuazione  
di apposita campagna di rilievo fonometrico, svolta  
in fase di lavorazione dell'impianto a pieno  
regime, per la valutazione dei valori di emissione  
e immissione sia assoluti che differenziali, nel  
rispetto della normativa vigente sul rumore.

ART. 10 - I quantitativi di rifiuti ammessi  
all'impianto sono i seguenti:  
- quantitativo istantaneo massimo stoccabile di  
rifiuti in ingresso compresi gli autoveicoli : 406  
t; fatto salvo il quantitativo massimo di  
stoccaggio, il numero massimo di veicoli stoccabili



è pari a 625;

- quantitativo annuo di rifiuti ritirabili, esclusi gli autoveicoli : 9.900 t.

ART. 11 - L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e delle seguenti prescrizioni:

a) le aree ove si svolgono le attività di ricezione, deposito e lavorazione devono essere mantenute distinte tra loro; in particolare devono essere individuate mediante idonea cartellonistica le aree dedicate a:

- i rifiuti destinati alla sola messa in riserva (R13);


- i rifiuti messi in riserva (R13) che devono essere avviati al trattamento R12-R4;

- i rifiuti esitati dalle operazioni di trattamento;

- il materiale recuperato che ha cessato di essere rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006;

- i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto;

b) tutti i rifiuti vanno identificati con i rispettivi codici, secondo l'All. D, Parte IV, del



QUATTORDICI/62  
Entrate  
00030596 00001460 WDOTL001  
0003456 04/05/2012 11:48:06  
0001-00009 9569E97A235F4896  
IDENTIFICATIVO : 01071669715311  
0 1 07 166971 5311  
PROVINCIA DI TREVISO

D.Lgs. 152/2006 e, mediante apposita

cartellonistica riportante il codice CER

corrispondente;

c) il conferimento nell'impianto di rifiuti

classificati con codice generico 99 (rifiuti non

specificati altrimenti) è subordinato

all'annotazione sul registro di cui all'art. 190

del D.Lgs. 152/2006, alla voce annotazioni, delle

caratteristiche merceologiche; con l'entrata in

vigore del D.M. n. 52 del 18.02.2011, che

istituisce il sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti, la Ditta dovrà attenersi

per l'annotazione indicata alle modalità ivi

previste;

d) devono essere mantenute fisicamente separate le

aree destinate al deposito di rifiuti dalle aree

adibite ad attività di selezione-cernita;

e) le aree di servizio e transito dei mezzi devono

essere costantemente mantenute libere, deve essere

garantita in qualsiasi momento la possibilità di

ispezione di tutti i contenitori depositati

nell'impianto;

f) il rifiuto non conforme rinvenuto presso

l'impianto deve essere gestito con idonea procedura

volta a contenere il rischio ambientale ed



assicurare il corretto smaltimento del rifiuto, che deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice CER più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto, anche al fine di evitare il reiterarsi dei casi di conferimento anomalo;

g) la ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, così come previsto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 3/2000;


h) la Ditta è tenuta ad effettuare i servizi previsti dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006;

i) la presa in carico dei veicoli da demolire deve essere annotata sull'apposito registro di cui al D.Lgs. 285/92 vidimato dalla Questura competente;

j) per gli oli esausti deve essere tenuto un apposito registro ad essi dedicato conforme al modello di cui al DM 148/98;

k) la Ditta è tenuta al rispetto della vigente normativa di prevenzione incendi;

l) la gestione dei rifiuti contenenti sostanze



lesive per l'ozono deve avvenire in modo tale da evitarne la dispersione nell'atmosfera e comunque conformemente alle disposizioni della L. 549/93 e relativi regolamenti applicativi;

m) la gestione dell'impianto deve essere conforme alle previsioni gestionali di cui all'allegato 1, punti 2) lettera b, 4), 5), 6), 7), e 8) del D.Lgs. n. 209/2003;


n) lo stoccaggio di carburanti allo stato liquido deve avvenire in taniche metalliche aventi una capacità non superiore a 25 L ed il quantitativo complessivo non deve eccedere i 500 L; dette taniche devono essere depositate in apposito box realizzato in materiale incombustibile protetto dai raggi solari, dotato di aerazione permanente e di bacino di contenimento;

o) l'impianto deve essere dotato di almeno 1 estintore a schiuma da 50 L carrellato e posto in prossimità dell'area di stoccaggio carburanti;

p) i veicoli stoccati devono essere privi di carburante con batteria non collegata;

q) deve essere garantita la sicurezza per la salute e sicurezza degli operatori e nonché la salvaguardia dell'ambiente;

r) i serbatoi di gas compresso, installati sugli




autoveicoli, devono essere sottoposti alle operazioni di bonifica mediante spiazzamento positivo del gas;

s) la Ditta deve, inoltre, provvedere alla manutenzione periodica del sistema a torcia dedicato alla combustione di , detti gas conformemente alle modalità indicate dal costruttore ed è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V.

ART. 12 - la Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione di non pericolosità, in relazione ai rifiuti codificati con codici a specchio, siano state effettuate con le seguenti modalità:

a) la classificazione di non pericolosità, ai sensi dell'All. I parte IV del D.Lgs. 152/2006, deve essere supportata da analisi oppure da scheda tecnica che certifichi l'assenza di sostanze pericolose mediante idonea procedura gestionale, sulla base delle seguenti informazioni:

- provenienza: ciclo produttivo,
- materie prime impiegate,
- eventuali esiti di autocontrollo,
- informazioni merceologiche o analitiche o altra documentazione specifica;



b) il campionamento, le analisi, le schede tecniche sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;

per il campionamento dei rifiuti, si devono applicare le norme UNI 10802 ove applicabili;

c) per le analisi, si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

d) le certificazioni di non pericolosità dei rifiuti e le analisi devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per 5 anni.

ART. 13 - I prodotti dell'attività di recupero possono essere commercializzati, in quanto è cessata la qualifica di rifiuto, qualora rispondenti alle condizioni definite dal comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

ART. 14 - Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo precedente, i prodotti dell'attività di recupero per cessare la qualifica di rifiuto devono rispettare i seguenti criteri specifici:



**PROVINCIA DI TREVISO**


e) i prodotti ferrosi e i prodotti non ferrosi costituiti da alluminio devono rispettare i criteri previsti dal Regolamento UE n° 333/2011;

f) i prodotti derivanti dall'attività di recupero, diversi da quelli di cui sopra, possono essere commercializzati come materiali per i quali è cessata la qualifica di rifiuto solo se rispondenti alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/98 o da successiva norma tecnica emanata ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

ART. 15 - La Ditta deve operare la gestione e il recupero dei rottami di ferro e acciaio e dei rottami di alluminio in conformità a quanto prescritto dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011.

ART. 16 - La Ditta deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo le verifiche tecniche eseguite sui prodotti per un periodo di almeno 1 anno.

ART. 17 - In caso di incidente o episodio disfunzionale (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di fluidi e/o liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e/o arginare il danno e l'eventuale inquinamento rimanendo fermi gli



obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs  
152/06.


ART. 18 - La Ditta deve garantire la presenza  
nell'impianto di un deposito di idonei materiali  
atti all'assorbimento di fluidi e liquidi oleosi in  
caso di sversamenti accidentali e/o incidenti di  
cui al precedente art. 12.

ART. 19 - La Ditta deve operare nel rispetto di  
quanto previsto dal D.Lgs. 209/03 che si intende  
integralmente richiamato.

ART. 20 - La quantità e la qualità degli inquinanti  
derivanti dal ciclo produttivo, relativi alla  
totalità dei punti d'emissione, devono rientrare  
nei limiti di cui alla normativa vigente, con  
particolare riferimento ai limiti e prescrizioni di  
cui all'allegato 2 che forma parte integrante del  
presente decreto d'autorizzazione.

ART. 21 - La Ditta è autorizzata allo scarico delle  
acque reflue industriali provenienti dai due  
impianti di disoleazione, con recapito nel Torrente  
Ponticello, alle seguenti condizioni:

a) gli scarichi devono essere conformi ai limiti  
previsti dalla tabella 1, dell'allegato B, alle  
Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela  
delle Acque;




b) i limiti di accettabilità degli scarichi non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 152/2006;

c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sui reflui in uscita dai due impianti di disoleazione devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, ferro, zinco, alluminio, piombo, rame, tensioattivi totali e idrocarburi totali. Con cadenza annuale deve essere valutato il Saggio di tossicità acuta.

I referti analitici devono essere conservati presso la sede del titolare della presente autorizzazione, a disposizione dell'Autorità di controllo;

d) gli scarichi devono essere sempre accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo a mezzo di appositi pozzetti con capacità di almeno 50 L e comunque idonei a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

ART. 22 - Il lavaggio dei filtri e la loro sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dei due impianti di disoleazione vanno effettuate



14,02  
agenzia entrate QUATTORDICI/62  
00030596 00001460 4007L001  
00003454 04/05/2012 11:47:57  
0001-00009 3579137498471300  
IDENTIFICATIVO : 01071669713003  
0 1 07 166971 533  
PR  
PROVINCIA DI TREVISO

regolarmente e a impianti inattivi. In particolare

le vasche di dissabbiatura, decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Il tutto deve essere registrato in un quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a evitare spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

ART. 23 - E' vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali e dalle coperture reflui diversi da quelli previsti nella domanda.

ART. 24 - Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dei due impianti di disoleazione, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

ART. 25 - Le aree scoperte non possono essere utilizzate per altre finalità se non quelle previste dalla documentazione richiamata in premessa al presente provvedimento.

ART. 26 - Gli eventuali scarti e i rifiuti generati


dai due impianti di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

ART. 27 - La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli alle linee di lavorazione, alle strutture di contenimento/conferimento dei rifiuti, alle vasche, ai serbatoi, alle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

ART. 28 - Entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente decreto la Ditta deve trasmettere a questa Amministrazione la copia del nulla osta idraulico rilasciato dall'Autorità competente del corpo ricettore dello scarico.

ART. 29 - L'A.R.P.A.V. è incaricata del controllo dell'osservanza del presente decreto, anche mediante accertamento analitico per verificarne il rispetto dei limiti allo scarico.

ART. 30 - Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta, o la modifica sostanziale




dell'impianto o dello scarico, nonché modifiche che comportino variazioni qualitative delle emissioni, devono essere comunicate preventivamente a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, ai sensi dell'art. 23, comma 6 e dell'art. 26, comma 6 della L.R. 3/2000, ed essere preventivamente autorizzate.

ART. 31 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti, con particolare riferimento a quanto previsto nell'autorizzazione idraulica allo scarico rilasciata dall'Ente gestore del corpo idrico recettore, nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 32 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

ART. 33 - La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta nei casi di cui all'art. 35 della L.R. 3/2000 ed ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

ART. 34 - Il presente decreto va trasmesso alla



Ditta, alla Regione Veneto, al Comune di Cavaso del  
Tomba, all'A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di  
Treviso, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti  
dell'A.R.P.A.V., all'ACI-PRA e affisso all'albo  
della Provincia e del Comune.

dott. Simone Busoni



PROVINCIA DI TREVISO

Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

Servizio Ecologia e Ambiente

ALLEGATI al D.D.P. n. /2012 del .....

Allegato 1

DITTA GI ERRE S.R.L.,  
VIA LERINA, 8/10 - CAVASO DEL TOMBA (TV)

ATTIVITA' R13-R12-R4

10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>
11 05 01	zinco solido
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi <i>Prescrizione: lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da evitare il trasporto eolico del rifiuto.</i>
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi <i>Prescrizione: lo stoccaggio deve avvenire in modo tale da evitare il trasporto eolico del rifiuto</i>
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti <i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>
15 01 04	imballaggi metallici
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi





16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 22	componenti non specificati altrimenti <i>Prescrizioni: limitatamente ai rottami metallici e affini specificando la tipologia di rifiuti nello spazio annotazioni di registri e formulari.</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 <i>Prescrizioni: limitatamente alle apparecchiature costituite prevalentemente da parti metalliche con esclusione di quelle contenenti cinescopi o tubi catodici. Nel caso di apparecchiature definite RAEE l'attività è limitata al solo R13.</i>
20 01 40	metallo

## ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE - ATTIVITA' R4 (produzione proler)


16 01 04*	veicoli fuori uso
-----------	-------------------

## ATTIVITA' R13-R12-R3

07 02 13	rifiuti plastici
16 01 19	plastica

## ATTIVITA' DI MESSA IN RISERVA R13

16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 20	vetro



## Allegato 2

### Valori limite di emissione e prescrizioni

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento: in scala 1:200, datata 20/09/2010, pervenuta in allegato all'istanza di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in data 18 gennaio 2011, prot.n. 4824

*Operazioni di triturazione parti metalliche e cavi elettrici  
Punti di emissione nn. 1 e 2*

Parametro: polveri

Valore limite di emissione: 10 mg/m<sup>3</sup>

Parametro: metalli nelle polveri

Valori limite di emissione: quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B parte II dell' allegato I alla parte V del DLgs 3 aprile 2006, n.152.

### Emissioni non soggette ad autorizzazione

Per l'unità termica civile, con potenzialità termica nominale di 0,034 MW alimentata a gasolio, i cui fumi di combustione afferiscono al punto di emissione n.1.C, vale quanto previsto ai titoli II e III del DLgs 152/2006.

*Procedure di messa in esercizio e regime per nuovi impianti (operazioni di triturazione parti metalliche e cavi elettrici - punti di emissione nn. 1 e 2)*

L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, né da comunicazione alla Provincia.

La messa a regime dell'impianto deve essere effettuata contestualmente alla data di messa in esercizio dello stesso.


Entro 60 giorni successivi alla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia i dati relativi ad almeno una serie di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi nell'arco di 10 giorni di marcia controllata dell'impianto.

### *Misure analitiche di autocontrollo*

a) Operazioni di triturazione parti metalliche, cavi elettrici e radiatori

La ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo.

- I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0° C e 101,3 kPa);
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n.158/88;



- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

#### *Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera*

- L'esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità ed i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad essi collegati.

#### *Accessibilità ai punti di campionamento e misura*

Il punto di emissione n. 1 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di due tronchetti di prelievo posti sulla stessa sezione a 90° l'uno con l'altro.

Il punto di emissione n. 2 deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, che abbiano le seguenti caratteristiche: diametro interno 4", munito di controflangia. E' richiesta la presenza di un unico tronchetto di prelievo.

Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle linee guida ARPAV- Provincia 2011.

Le linee guida ARPAV - Provincia 2011 sono scaricabili dal sito internet della Provincia [www.provincia.treviso.it](http://www.provincia.treviso.it), Servizio Ecologia e Ambiente, Area Tutela Qualità dell'Aria Energia, Pubblicazioni "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera".

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi assegnando un termine per la realizzazione delle opere necessarie all'esecuzione delle stesse (prese e scale di accesso).

#### *Metodi analitici di riferimento*

- Metodo di cui alla norma UNI 10169 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri;
- Metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la determinazione dei metalli.